



COMUNE DI SEDILO

REGOLAMENTO USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 22.11.2018

Indice generale

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Armi in dotazione.....	3
Art. 3 – Assegnazione dell'arma e modalità di porto.....	3
Art. 4 – Modalità di porto dell'arma da fuoco.....	3
Art. 5 – Casi di porto dell'arma.....	4
Art. 6 – Adempimenti preliminari alla consegna delle Armi.....	5
Art. 7 – Consegnatario delle armi e munizioni.....	5
Art. 8 – Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario.....	5
Art. 9 – Custodia delle armi e delle munizioni.....	6
Art. 10 – Disposizioni attuative.....	6
Art. 11 – Entrata in vigore.....	6

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm. “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145 e ss.mm. “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
2. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Art.2 – Armi In dotazione

1. Gli appartenenti all’Ufficio di Polizia Municipale, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l’armamento degli appartenenti al servizio di Polizia Municipale del 4 Marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l’arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. L’arma assegnata in dotazione agli appartenenti all’Ufficio di Polizia Locale è una delle pistole semiautomatiche con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo in calibro 9x21 IMI con caricatore bifilare. Al personale femminile può essere assegnata un’arma di tipo diverso da quello in dotazione al personale maschile.
3. L’armamento dell’Ufficio potrà essere eventualmente integrato, per particolari esigenze operative e/o di servizio, così come previsto dall’art. 4 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, con armi bianche.

Art. 3 – Assegnazione dell’arma

1. L’arma di cui all’art. 2 comma 2 è assegnata al solo personale in possesso della Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 65 del 1986.
2. L’arma è assegnata al personale in possesso della qualifica di cui al punto 1 in via continuativa. Del provvedimento con cui si assegna l’arma è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell’operatore di Polizia Locale. Ad ogni Agente viene altresì assegnata una scatola contenente 50 cartucce. Le munizioni contenute nel caricatore dell’arma come quelle del caricatore di riserva costituiscono il corredo dell’arma stessa mentre le rimanenti cartucce devono essere conservate come riserva permanente.

Art. 4 – Modalità di porto dell'arma da fuoco

1. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti civili, porta l'arma in modo non visibile.
2. Le armi di cui al punto 3 dell'art. 2 fanno parte dell'armamento di dotazione. Con riferimento a queste ultime, il porto delle stesse è disposto dal Sindaco per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
3. L'arma va tenuta con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio e la sicura non inserita, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
4. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire in apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
6. Il Sindaco può con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente dell'arma.

Art. 5 – Casi di porto dell'arma

1. I servizi da effettuarsi nel territorio portando l'arma comune da sparo sono attualmente i seguenti:
 - a) servizi effettuati su territorio ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia ambientale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con esclusione di attività di rappresentanza interna ed esterna dell'Ente.
 - b) Servizi di vigilanza e protezione del Comune o di altre strutture di sua proprietà.
 - c) Servizi notturni o di pronto intervento.
2. E' fatta eccezione al generale regime di porto dell'arma al di fuori del territorio Comunale nei seguenti casi:
 - a) servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo previo accordo tra amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante/Responsabile/Sindaco;
 - b) missioni effettuate in base ad apposita e previa autorizzazione;
 - c) Servizi effettuati in collaborazione con le altre Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, della Legge n.65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Sindaco;
 - d) Operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio;
 - e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
 - f) Gli appartenenti alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa sono

autorizzati a detenere l'arma stessa ed il relativo munizionamento presso il proprio domicilio anche quando questo sia fuori dal Comune di Sedilo.

3. Limitatamente al territorio di competenza al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori dal servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Art. 6 – Adempimenti preliminari alla consegna delle Armi.

1. L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 3, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dall'ufficio presso le sezioni di tiro a segno Nazionale di cui all'art. 18 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145;

2. E' facoltà degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale in possesso della Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa di recarsi al poligono di tiro di cui al punto d) del comma 1, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenersi a proprie spese previo il rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di armi.

Art. 7 - Consegnatario delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Sindaco sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro. Qualora non venga nominato un consegnatario, il Sindaco ne rivestirà le funzioni.

Art. 8 – Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:

- a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
- b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse. Dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
- c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
- d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante/Responsabile/Sindaco;
- e) proporre al Comandante/Responsabile/Sindaco la sospensione temporanea o definitiva della dotazione dell'arma quando ricorrano:
 - negligenza o incuria nella detenzione;
 - mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto;
 - mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro;

- mancata partecipazione alle esercitazioni al tiro;
- f) rispettare gli obblighi e i doveri imposti dal D.M. 4 Marzo 1987 n. 145

Art. 9 – Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, determinate nella ragione del 5% degli Agenti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento e nella quantità non inferiore ad una e non superiore a 4, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza e/o combinazione, collocati in idoneo locale il cui accesso è riservato al Comandante/Responsabile/Sindaco e ad altro personale in rispetto del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.
2. A norma dell'art. 12 e seguenti del D.M. 4 Marzo 1987 n.145 è istituito il luogo di custodia delle armi e munizioni presso l'ufficio della Polizia Locale.
3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli Agenti sono sostituite ogni 5 anni ovvero quando presentino fenomeni di corrosione e/o siano state esposte a fattori ambientali tali da renderne non idoneo l'utilizzo.

Art. 10 – Disposizioni attuative

1. All'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco procederà con apposito provvedimento all'assegnazione dell'arma al personale appartenente all'ufficio di Polizia Municipale.
2. L'approvazione del presente Regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5, della Legge 65/1986, così come modificato dall'art.17, comma 134 della Legge n. 127/97.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione diventerà esecutiva.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Prefetto di Oristano.